

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Aprile 1864
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Progetto di legge sulla competenza
in materia penale dei giudici di
mandamento, e per modifica-
zioni al Codice penale e di
procedura penale

P. S. 197

Signori,

Il riferente, mosso dall'intendimento di rendere più spedita e celere tanto la repressione dei gravi delitti che giornalmente avvengono, quanto la compilazione dei processi per crimini, ed anche per adempiere al formale impegno assunto, allorché si trattò la discussione del bilancio del Ministero o sui affidato nella camera Eletta a rappresentanza all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, le cui parti sostanziali erano.

- 1. Attribuire ai giudici di mandamento la cognizione di

Tutti i delitti punibili con
pene estensibili assieme
si di carcere, di esilio, di con-
fino o di custodia.

b/ Attribuire loro potimenti
la facoltà di procedere a tut-
ti gli atti d'istruzione pe-
nale senza bisogno di dele-
gazione dell'Istruttore.

Se neanche s'aglierà a quest'
occasione per proporre al-
tre riforme, fra cui l'abo-
lizione dell'appello dalle
sentenze di Tribunali, che
necessità della istituzione di
giurie per la punizione dei
delitti, che meramente of-
fendono le persone e la
proprietà, neanche pe' cri-
mini d'incesto, di stupro
e ratto.

La maggioranza dell'
ufficio Centrale del Senato
si oppose all'accoglimento
in complesso del mentovato

progetto, in prima perchè,
 essere ovvio, non da evitare
 le riforme parziali, in
 quanto che turbano l'unità
 e l'armonia de' codici; in se-
 condo perchè, avuto riguar-
 do alla limitata capacità
 e debole esperienza di quin-
 di di emendamenti, ed ai pe-
 ricoli sempre uniti nei qu-
 dici di un solo naufragio
 senza disappito della giusti-
 zia, ampliare la competen-
 za di siffatti ~~comitati~~ magi-
 strati ed abolire l'appello
 dalle sentenze di Tribunali
 circondariali.

La minoranza dell'effi-
 cio predetto, a vogliono
 in massima parte le
~~reforme proposte~~
~~ma formidava un siffatto~~
 progetto, nel quale, salvo
 gli emendamenti di raddop-
 pio o tetupli dei singoli arti-
 coli, ^{sola} rigettava lo ~~proposto~~

~~Dell'abolizione dell'impiego,
sostituendovi quella dell'abolizione
dell'opposizione sia
contro le sentenze dei Giudici
di appello, sia contro
quelli di Tribunali di Cir-
condario; ed inoltre summat-
tando la necessità dell'istanza
privata solo per la persecu-
zione di crimini designati
dagli articoli 125, 189, 193,
194, 195, 197, 198, 199 del codi-
ce Penale.~~

~~Da un istante ^{il voto} ~~peraltro~~ ^{centrale}
della maggioranza dell'ufficio centrale
fatti ~~diversi~~, il ~~trifurante~~
sindri ^{non} la speranza che ~~non~~
compra ad ~~attenta~~ discussione
si sarebbe fatto meglio ~~non~~
fide ^{l'importanza} delle riforme
per ~~la~~ ^{quella} ~~discussione~~, e le
proposte e che
ragioni ^{invece} ~~dato~~ ^{che}
modo ~~legge~~, ~~che~~ ^{seguente}
non sarebbe avuto fortuna
di essere ritenuto nella sua
interezza, almeno si sarebbe
no ~~forse~~ ^{quelle} ~~tra~~ ^{che}
no ~~forse~~ ^{le} ~~reforme~~ ^{portate}~~

Tot meno

Le disposizioni dell'ufficio centrale, alle
quali intervenne anche il riprende, furono anzi
maie da quel sentimento di vanificazione che
si leggono non può mancare fra coloro che
hanno in mira il medesimo scopo, e fu
per tanto facile con molte concezioni
venire a accordi ~~risoluzioni~~

Dalla Commissione Tenuta

Dell'ufficio predetto si ottenne

le seguenti risultanze.

Però fu stabilito
Quanto alla sostanza del
progetto, si stabilì prendersi

in considerazione solo quelle
parti, che ^{imponessero} ~~richiedevano~~

semplicazione della competen-
za dei Giudici mandamentali,

si, e ad altre modificazioni
parziali del Codice di Proced.

Però, e in ogni caso,
venisse tolto di esso codice

l'ordine della necessità della
istanza privata per la pro-

cessione di determinati deli-
ti e crimini, nonché dell'

abolizione dell'appello, a cui
si rinviava o se ne disponeva

in degli art. 10, 12, 13, e 14 del

progetto in parte

Ami

Si stima opportuno di non adottare esclusivamente il criterio della pena, ma di aggiungerci anche quello della natura de' reati.

Si temeva che la sempre lunga de' giudici di mandamento potesse avervi fatto fino alla pena di tre mesi di carcere, affinché la riforma riuscisse veramente propiziosa.

progetto in parola.

Se non che nell'assegnare la competenza di predetti giudici ~~proposta che~~ ~~non si crede~~ ~~sequiro il~~ ~~criterio della pena~~ ~~sistema proposto dal~~ ~~tribunale~~ ~~di~~ ~~determinata~~ ~~dalla natura o durata delle~~ ~~pena da infliggarsi in~~ ~~vece di restringere a deter-~~ ~~minati delitti, lo cui pena~~ ~~non oltrepassasse il limite~~ ~~di tre mesi di carcere e di~~ ~~tre di multa. E poiché~~ ~~nessa quest'altro sistema,~~ ~~per proficua sarebbe tor-~~ ~~mato la riforma, si~~ ~~talora non sarebbe di mo-~~ ~~to servato il numero delle~~ ~~cause presso i Tribunali di~~ ~~Primo grado, si vide la neces-~~ ~~sità di postare un esame~~ ~~sul Codice Penale e di dimi-~~ ~~nuire la pena di certi delitti,~~ ~~che son frequenti e quora-~~ ~~lieri, e la cui repressione~~

uno ~~numero~~ più ufficiale,
quando, anziché più sintesa,
sia spedita e celere.

Quanto alla forma data
nella compilazione della nuova proposta
~~essa si differenzia, perché~~
più prone
più accomodata quella di
incorporare le singole riforme
né corrispondenti articoli
del Codice di Procedura
Penale, anziché, osservando
la ristampa di questo, se
ne agevolasse l'applicazione
ai Giudizi.

Si riportate all'ordine del
Senato l'anzidetto progetto,
rifatto suadente basi, dopo
breve discussione, venne app-
provato, ed esalo si presen-
ta alla Camera Elettiva,
introducendo la medesima
Ducia.

Dopo questi sensi, sembra
opportuno rendersi ragione
delle speciali e più impor-
tanti innovazioni associate

al Codice di Procedura Penale,
 trasandando quelle che son-
 nitano in semplici muta-
 menti di redazione, divanti
 necessari per le variazioni
 che sono introdotte.

L'aumentamento della com-
 petenza di Giudici di istanza
 meno a conoscere di delitti
 designati nell'articolo 11 si
 formato, sembra di una
 grande utilità dopo quello
 che originariamente fu detto
 in questo proposito nel Sena-
 to. E di vero, si apprezza il cos-
 to della giustizia correzio-
 nale nei piccoli reati, la cui
 punizione è tanto più effica-
 ce, quanto più pronta: se
 ne attribuisce l'acquiescen-
 za al Giudice, che è il più at-
 to a raccogliermene l'essence,
 senza che perire; si trovano
 la speranza dell'impunità,
 la quale è stimolo a nuove

e più gravi reati; si auo-
ra l'intensione della detenzio-
ne preventiva per coloro cui
è negato il beneficio della
libertà provvisoria: si alle-
viano i Tribunali di prima
instanza, che sono d'impor-
tanza straordinaria e più
importanti con maggiore
attenzione e prontezza: si
risparmiando disegni di isti-
tuzioni, che non si obbligano
a percorrere grandi distan-
ze per testimoniare in li-
vi cause; si provvede si ri-
sparmii della pubblica fi-
nanza, i quali sono sempre
giusti ed urgenti, quando
non si progrediscono alle esi-
genze della giustizia. Ed a
queste considerazioni è mo-
sto acquistare quelle tratte
dalle condizioni peculiari,
in cui versa l'amministra-
zione della giustizia in

prorechie Provincie del suo
 quo, e soprattutto nel na-
 politano, dove il numero dei
 Tribunali è assai più ristretto
 di quello esistente nelle altre
 che Provincie; mentre anche
 il numero di reati per con-
 sucto, e non eccezionalmente
 si è assai maggiore. Di qua
 è avvenuto, che parecchi reati
 si sono stati ^{neppure} denunciati, al-
 tri rimasti estinti per pro-
 scrizione, e molti non seguiti
 da condanna per ritratta-
 zioni de' testimoni o degli
 stessi offesi, risultanti da
 sentimenti di benignità ver-
 so gli imputati

Ho non volere le obbiezio-
 ni desunte dalla poca capa-
 cità de' giudici di ammenda-
 to; dal perturbamento che
 si verrebbe agli ordini
 giurisdizionali portato
 sul triplice scampartimento

del reato; della mancanza
di difesa per gli imputati;
della incertezza di cose
mandamentali. Tutte queste
abbiezioni o sono destitute
di fondamento, ovvero tro-
vano nel progetto di legge, da
ci si presenta, l'annuccio si-
medis. E di fatti se i giudici
di mandamento nel civile
giudicano di tutte le azioni
personali, reali, mobiliari
e immobiliari che non
suecano il valore di 1500.
se giudicano delle azioni
possessorie, qualunque se-
sia il valore, dalle quali
spesso sorgono questioni
gravissime e difficili; se giudica-
no di delitti per sursio del
restruttore uterore dell'ar-
ticolo 242 della procedura
penale; non si sa vedere,
perché in essi dovesse far
difetto l'ingegno e l'ope.

senza, quando dovremmo
 accertare il fatto di un più
 solo fatto di compagna o
 di una ingiuria non già di un
 determinata. & tanto più rif
 fatte apprensioni non ha
 no ragione di essere, in quan
 to che, dietro la trasforma
 zione che ha subito il pro
 munito progetto ministeria
 le, detti giudici non più co
 noscono indistintamente di
 tutti i delitti, possibili della
 pena di sei mesi di carcere e
 di lire 1000 di multa; ma si
 bene di talune specie, le più
 brevi per la loro intrinseca
 natura, la cui pena non può
 eccedere 3 mesi di carcere

G. D.

Per ribattere l'obbiezione
 di turbarsi l'ordine delle com
 petenze è sufficiente l'auto
 rità dello stesso Codice, che
 attribuisce alla parte di au
 sic il giudizio di certi delitti

ed esempio di un'altra se-
cente di unione, o se infatti
tuttavolta si svenne sostene-
do.

Si è poi tenuto il debito ri-
guardo della difesa degli im-
putati, epperò non più avve-
derò l'obbligo di rinviare il di-
fensore straordinario deter-
minato, ma passava a que-
sto imputato di spuntare qual-
sivoglia persona, sol che
sia ammessa all'esercizio
di pubblici uffici.

Ma per ultimo si può al-
legare la mancanza di carceri
mandamentali; le quali ^{o altro in} per gran
parte del Regno esistono;
essendoci, iniziando una
riforma salutare che vuol
essere continuata in omni-
già alla libertà individuale,
il Giudice è obbligato di in-
terrogare prontamente
l'imputato occorrente, e di

arrivando gli la libertà prov-
visoria senza cauzione, salvo
se si tratti delle persone dei-
quante nell'art. 199. Del codice
di procedura penale.

Non meno necessario
era allargare le attribui-
zioni che ora hanno i giu-
dici di mandamento, quali
agenti di polizia giudizi-
ria, e concedere loro la fa-
coltà di procedere senza in-
dugio a tutti gli atti d'istru-
zione concernenti l'accusa
mentre si' del reato, come
dell'autore dello stesso. Una
siffatta innovazione è giu-
stificata dal bisogno di san-
dare se non l'istruzione e d'
impedire, tante volte, la
soppressione di prove sile-
vanti, e non è disapprovata
dalla esperienza avvenuta, la
quale attesta, che ^{invece} nel cam-
pimento delle istruzioni per

l'ordinario delegato o dotti
Giudici, non sono occorsi fino
ora inconvenienti di sorta.
Però che si è prescritto, che
seguiti gli atti più urgenti
nel termine di 15 giorni da
quello della ricevuta que-
sta o denunzia, fosse debito
di essi Giudici trasmettere
gli atti al Procurat. Del
Re; anziché in un simile
termine di altri 15 giorni,
computabile dallo spirare
del sopraddetto, l'Istruttore
si rivolgesse o ad avvisare,
ovvero a delegare l'istrugio-
ne, di cui per altro gli resta
intera la responsabilità.
Per effetto di questa riforma,
se non si è creduto di giun-
gere sino a sommettere a
Giudici siffatti la facoltà
di dar fuori di propria au-
torità il mandato di cat-
tura (fermo restando il

caso dell'art. 44 si è rinvenuto;
 scintilla la necessità d'invartirli.
 Si del poter d'adoperare contro
 i testimoni recitanti i me-
 gli contrattivi preveduti dagli
 art. 146 a 149 del Codice di Pro-
 cedura penale, senza di che
 essi non avrebbero potuto
 eseguire il compito loro as-
 segnato.

Oltre riforme sono state
 consigliate dallo intento me-
 desimo di apprettare i giudici
 di hieri scotti, così nell'inte-
 resse della civile società, co-
 me in quello degli stessi in-
 putati, massimo sedetanti.
 Quindi sugli art. 15, e
 45 si è intradotto un proce-
 dimento sommario e quan-
 t'antanco pe' scotti fla-
 granti, attribuiti all'or-
 ganismo de' Tribunali di
 circondario e de' giudici di
 mandamento; talché speno

il giorno del quindizio sarà quello interno del reato; dal quale procedimento si saranno sempre vantaggi, specialmente nelle pitti che sono sede di grandi popolazioni.

Si è per l'ultima ragione soppresso il rimedio dell'opposizione contro le sentenze, dalle quali è dato l'appello (art. 336, 345), e circoscritto l'esperimento di questo rimedio, prima della sentenza definitiva, al solo caso d'incapacità (392). Le quali disposizioni verranno a far cessare tutti i inconvenienti, che la pratica quotidiana dei giudici ha considerato. Da ultimo si per ragione dell'ompiata competenza dei Giudici fondamentali.

come per lo scamento volere
relativo del Danaro si fatto
sa l'ingressualità della
controparte di quideri il scame
Danaro non si scama per di
loro diritto di scamento
(noti 281)

M^o

Pluribus Danaribus
sette denari fatti negli
art. 259, 260, 261. Troppo non
si sono i poteri dell'arte
distruttiva: agli anni della
quasi scissione il processo
mentre per scissione di fatto
non per scissione del tutto
per scissione di fatto, e per
scissione scissione il
scissione, come scissione
di scissione di scissione fatto
l'uniformità delle scissione
scissione del Pubblico scissione
no, scissione la quale con
Dizione l'offese scissione tot
scissione scissione scissione
scissione. Per scissione di

terminare eseguato al Pro-
curatore Generale per op-
porvi alla ordinanza del
Giudice Istruttore era trop-
po breve; e spesso egli stesso,
ha potuto avvalersi di que-
sto sì utile rimedio. Final-
mente, sebbene si fosse pro-
ceduto a meglio ordinare
il Pubblico ministero presso
i Giudici mandamentali
(articolo 55) bisognava
ancora concedere al Procu-
ratore del Re la facoltà di
produrre appello dalle sen-
tenze de' Giudici di manda-
mento, (articolo 341) tanto
più che oramai n'è accresciuta
la competenza. Da queste
nuove disposizioni verrà
meglio garantita l'inespres-
sione de' colpevoli, e sero più
agevole la riparazione de'
possibili errori giudiziali.

Per tutto lo esposte

11 207

considerazioni si vuole fidu-
cia che l'ammesso schema di
legge non sia meritorio anche
d'approvazione della Camera
elettiva.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 13 Aprile 1864

OGGETTO

Competenza in materia penale dei Giudici di
Mandamento e dei Tribunali di Circondario

Articolo 12

Agli articoli 437, 442, 443, 444, 445, 463, 625, 634, 635, 649, e 672 del codice penale, che sono abrogati, sono sostituiti, ai corrispondenti numeri gli articoli seguenti:

437. I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno, per questo solo fatto, puniti con 100 mesi di carcere.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione, fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena degli arresti applicabili fino al doppio del maximum di tale pena; salve le speciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, si applicherà la pena del carcere estensibile ad un mese.

443. I mendicanti validi che accatteranno fuori del circondario di loro Dimora, o ricuisti semprechè non s'ia il marito e la moglie, o il padre o la madre con loro fanciulli, o che s'ingheranno piaghe od altre infermità, saranno puniti col carcere estensibile a due mesi.

444. I mendicanti s'invalidi, i quali, questuando, avranno fatti insulti, od usate minacce, od avranno profferite ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario o delle persone di casa, in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte, saranno puniti col carcere da due a tre mesi.

445. I genitori o tutori che permetteranno che altri s'iservano dei loro figli od amministrati come di mezzo al mendicare, saranno puniti col carcere estensibile ad un mese e coll'ammonezione.

463. La pena pel porto abusivo delle armi sarà di tre mesi di carcere, quando il reato segua in occasione di balli, ed in luogo dove, per pubbliche solennità o feste, s'avi adunanza di gente, o quando segua sagando notte tempo per le città, terre, od altri luoghi abitati.

625. Tuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, per i furti commessi nelle campagne di prodotti o frutti di piante, di legna, e di altre cose della stessa natura, si osserveranno le seguenti norme:

1° Se il valore della cosa rubata non eccede

23
nella sua integrità la cosa trovata, o l'ha
soddisfatto interamente Del danno reale sofferto.

655. Non ha luogo l'azione penale per le
sottrazioni commesse da mariti a danno delle
loro mogli o viceversa, dal coniuge superstite, quanto alle cose
che appartenevano al coniuge defunto, dai figli
od altri discendenti a danno dei loro genitori
o di altri ascendenti e viceversa, dal genero o dalla
nuora a danno del suocero o della suocera, e
viceversa;

Lo stesso ha luogo per le sottrazioni commesse tra fratelli e sorelle,
od affini nello stesso grado, quando convivono insieme,
e se vivono separati, quando non siano querela della parte lesa;

Qualunque altra persona, che abbia avuto parte
nelle sottrazioni suddette come coreo, complice, o
ricettatore doloso, sarà punita secondo la disposizione
della legge.

649. Chiunque sarà colto con chiavi false, alterate
o contraffatte, o con grimaldelli od altri
strumenti atti ad aprire o sforzare serrature,
se non giustificherà una ritenzione esente da
colpa, sarà punito col carcere da uno a tre mesi;
salvo il disposto dell'articolo 448.

672. Coloro che senza alcun titolo avranno
volontariamente cagionato guasto, danno
o deterioramento qualunque in un fondo
altrui con un mezzo diverso da quelli indicati
negli articoli precedenti;

Sia tagliando od abbattendo, o facendo

le lire venti, e il furto sia stato commesso di giorno, il colpevole sarà punito con pene di polizia estensibili al doppio del maximum nel caso previsto dall' articolo 115, e sempre col maximum di dette pene se fu commesso di notte;

2° Se il valore della cosa rubata eccede le venti e non supera le cento lire la pena sarà del carcere da uno a due mesi;

3° Se il valore dell' oggetto derubato eccede le lire cento, il colpevole soggiacerà alla pena del carcere non minore di tre mesi ed alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;

Alla stessa pena si farà sempre luogo in caso di recidiva, qualunque sia il valore della cosa rubata, così di giorno come di notte.

634. Colui che avrà trovato Danaro ed oggetti smarriti, e non ne farà prontamente la consegna, o le pubblicazioni o notificazioni ordinate dalle leggi civili, sarà punito come segue:

1° Se il valore della cosa trovata è maggiore di lire due, ma non eccede lire trenta, il colpevole è punito con multa eguale al doppio del valore della cosa stessa;

2° Se il valore supera le lire trenta, il colpevole è punito col carcere estensibile a mesi tre, e con multa eguale al valore della cosa trovata, senza che tuttavia possa eccedere le lire trecento;

Seperà ogni atto di procedimento quando risulterà che l' inventore ha restituito al padrone

volontariamente arrecato, sia ad alcuno degli oggetti nel presente articolo mentovati, sia ad ogni altro mobile ed immobile di altra specie, fuorì dei casi già specialmente contemplati così in questo come nei precedenti articoli.

Articolo 2.

Degli articoli 10, 11, 19, 26, 27, 45, 47, 55, 73, 75, 81, 176, 177, 197, 239, 246, 247, 250, 262, 264, 319, 320, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 341, 344, 353, 380, 385, 388, 392, 393, 405, 425, 426, 535, 536, 655, e 715.

Del codice di procedura penale, che sono abrogati, sono, ai corrispondenti numeri, sostituiti gli articoli seguenti.

10. Appartiene ai Tribunali di circondario la cognizione dei Delitti, non attribuiti specialmente ad altre giurisdizioni.

11. Appartiene ai Giudici di Mandamento la cognizione:

1° Delle contravvenzioni punite con pena di polizia;

2° Dei delitti previsti dagli articoli 437, 441, 442, 443, 444, 445, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 476, 517, 572, 583, 625. numeri 1, 2, 634, 641, 642, 643, 648, 649, 672. numeri 1, 2, 674, e 677. del codice penale.

3° Delle trasgressioni previste da legge speciali e punibili con pena non eccedente tre mesi di carcere o lire trecento di multa, salvo ciò che è stabilito per i reati di stampa.

in qualunque luogo si trovino, alberi, viti ed
altre piante, rami, innesti, femminati, erbaggi,
oppure scorzando o mutilando alberi in modo
da farli perire;

Sia facendovi pascolare o abbandonar
Dovi animali;

Sia Distruggendo in tutto ed in parte
siepi, chiusure di ogni genere, strumenti di agri-
cultura, parchi di bestie o capanne di custodi;

Sia appiavando o colmando fossi
o canali;

Incorreranno nella pena del carcere
e della multa, da applicarsi colle norme se-
guenti:

1.^o Se il danno causato non supera il valore di cento lire, la
pena del carcere sarà effendibile ad un mese;

2.^o Se il danno eccede le lire cento ma non supera le trecento,
la pena del carcere potrà effendersi a tre mesi;

3.^o Se il danno oltrepassa le lire trecento il carcere non potrà
essere minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati la multa
da infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che
nel secondo caso, non ecceda le lire trecento.

Le dette pene del carcere e della
multa potranno, a seconda delle circostanze
essere inflitte anche separatamente.

Colle stesse norme sono puniti i col-
pevoli di ogni altro danno o deterioramento
con incendio, ed in qualsivoglia altra guisa.

1521

19. Se una persona è imputata di uno o più crimini commessi nel Distretto giurisdizionale di una parte, e di uno o più Delitti commessi o nel medesimo Distretto o in quello di un'altra parte, e se questi Delitti sono commessi coi crimini, la cognizione di tali Delitti appartiene alla parte nel cui Distretto furono commessi i crimini.

La stessa norma è applicabile nel caso che trattisi di persona imputata di due o più Delitti tra loro commessi, dei quali gli uni siano di competenza delle Corti d'Assise, e gli altri di competenza dei Tribunali di Circondario o dei Giudici di Mandamento.

La parte conosciuta inoltre delle contravvenzioni commesse o coi crimini, o coi Delitti sopra indicati.

In questi casi si procederà per i Delitti e per le contravvenzioni nel modo stesso che per i crimini.

26. Se la stessa persona è imputata di uno o più Delitti di competenza circondariale commessi nel Distretto di un tribunale, e di uno o più reati di competenza mandamentale, commessi e seguiti nello stesso Distretto, o in quello di altro tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui Distretto sono stati commessi i reati più gravi.

In tale caso la procedura per tutti i reati farà quella prescritta per i Delitti di competenza circondariale.

24. Se la stessa persona è imputata di più Delitti di competenza circondariale commessi nel Distretto di Tribunali Dipendenti da fonti diverse, la competenza del Tribunale che ne debba conoscere sarà determinata secondo le regole stabilite nella prima parte e nel primo alinea dell'art. 25.

Nullavia se, nei casi preveduti nell'alinea primo del detto articolo, i Delitti sono stati commessi nel Distretto di più Tribunali, Dipendenti dalla medesima fonte, spetterà a questa di designare il Tribunale che ne debba conoscere.

Le Disposizioni del secondo alinea dell'articolo 25 sono applicabili anche ai Delitti.

45. Nei casi di flagrante reato, che importi pena del carcere o maggiore, il Procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siano trovate presenti al fatto o possano somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal presente codice attribuite al Giudice istruttore.

Nei casi suddetti, l'imputato, che sia stato arrestato per un delitto di competenza del Tribunale di circondario, eccettuati i reati politici e quelli di stampa, sarà immediatamente presentato al Procuratore del Re, il quale dopo averlo interrogato, lo farà, se vi ha luogo, tradurre subito al cospetto del Tribunale.

1672

qualora farsi udienza; e in caso contrario, può ordinare la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l'udienza. Del giorno successivo, al quale effetto il Tribunale sarà o ve d'uopo appositamente convocato.

Se l'imputato lo chiede, il Tribunale gli potrà accordare un termine di tre giorni per preparare la sua difesa, e tanto in questo caso quanto nell'altro che il Tribunale rimanda la causa ad altra udienza, può ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione.

Il Procuratore Del Re sarà contemporaneamente citare anche verbalmente da qualunque agente della forza pubblica, o della pubblica sicurezza i testimoni che crederà necessari i quali se non compariscono sono passibili delle sanzioni penali contenute nel libro 2. Capo 2. paragrafo 2. del presente codice.

44. Le attribuzioni impartite al procuratore Del Re nella prima parte dell'art. 45, avranno luogo anche fuori dei casi di flagrante reato qualora si tratti di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa e il capo della famiglia richiegga il procuratore Del Re di accettarlo.

55. Delegati mandamentali, o chi ne fa le veci sono incaricati:

1.° Di promuovere e proseguire, secondo le norme indicate dal presente codice, le azioni penali di cognizione dei giudici di mandamento;

2.° Di informare, senza ritardo, i giudici di mandamento dei reati che seguissero nel loro distretto.

Le attribuzioni enunciate nel 1.° di questo articolo, sono esercitate dai delegati di pubblica sicurezza, o, in loro mancanza, da un consigliere municipale designato annualmente dal consiglio comunale, non che dagli auditori e dagli alunni di giurisprudenza pratica nei luoghi, ove ha sede una

corte d'appello od un tribunale di circondario

43. Allorchando sarà presentata al giudice qualche persona arrestata, egli dovrà subito interrogarla.

Dopo l'interrogatorio il giudice, quando si tratti di reato non attribuito alla sua competenza, farà tosto, salvo le momentanee esigenze dell'istruttoria a lui affidata, tradurre l'arrestato avanti il procuratore del Re; e se la traduzione non potrà farsi immediatamente, lo farà provisoriamente custodire nella casa di deposito del mandamento.

Se invece si tratterà di reato di sua competenza, il giudice, dopo che avrà interrogato l'imputato, si uniformerà al prescritto dell'art. 107. salvo il disposto dell'art. 199.

Nel caso previsto dal 1.° Dal 2.° alinea dell'art. 145, se si tratti di delitti riservati alla cognizione mandamentale, il giudice eserciterà le attribuzioni inviate al procuratore del Re. e al tribunale di circondario, serbate nel resto le forme sostanziali dei giudizi penali avanti la giurisdizione mandamentale.

45. Il giudice, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d'istruttoria occorrenti all'accertamento così del reato come dell'autore di esso, trasmettendo, in un termine non mai maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela, al procuratore del Re, le raccolte informazioni, come anche i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date dagli art. 176 a 179.

al giudice istruttore.

81. La istruzione dei procepi per crimini e per delitti di competenza del Tribunale di circondario appartiene al giudice istruttore.

Egli potrà delegare i giudici di Mandamento del suo distretto, sia che abbia esso iniziata la istruzione, sia che questa sia stata incominciata dal giudice di Mandamento; ma in quest'ultimo caso dovrà nel termine stabilito dall'art. 15. Delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione.

Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo suo impedimento.

Potrà richiedere, per gli atti da farsi fuori del distretto, il giudice istruttore presso il Tribunale nel cui circondario deve procedersi.

Nei casi sovraaccennati l'Istruttore trasmetterà al giudice Delegato o richiesto le note ed istruzioni necessarie e riguardanti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre, o che dovranno essere altrimenti accertati.

Il giudice richiesto o comunque trasmetterà, chiusi e sigillati, gli atti ai quali avrà proceduto.

146. Qualunque testimonio legalmente citato che non si presenterà nel giorno indicato, e non giustificherà alcun legittimo impedimento, potrà esser costretto dal giudice istruttore, il quale, a tal fine, senza veruna formalità né termine, e senz'appello, pronuncierà un'ammenda che non eccederà venti lire, e potrà ordinare la comparizione

Del testimonio col mezzo della forza pubblica.

144. Il testimonio, condannato come sopra all'ammenda, che giustificherà avanti il giudice istruttore di essere stato legittimamente impedito di comparire, sarà assolto dall'ammenda dallo stesso istruttore.

194. Se il titolo del reato per cui fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine, si dovrà, sulla domanda dell'imputato, accordargli la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza, sotto che ne farà richiesta.

Se si tratta di reato punibile con pena corporale non maggiore di tre mesi di carcere, l'imputato sarà provvisoriamente messo in libertà senz'obbligo di prestare cauzione, previo atto di sottoscrizione di presentarsi sempre che ciò gli venga ordinato.

239. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto non costituisce un reato, o che non risultino sufficienti indizi di reità contro l'imputato, e che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, lo enuncierà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento; e se l'imputato fosse stato arrestato, verrà posto in libertà.

In caso però di disparere tra il Procuratore del Re e il giudice istruttore, l'esecuzione dell'anzidetta ordinanza sarà sospesa finché su di essa abbia pronunciato la sezione d'accusa, sulla relazione del Procuratore generale.

al quale, per tale effetto, saranno gli atti immediatamente trasmessi.

116

246. L'ordinanza del giudice istruttore emanata in conformità degli articoli precedenti, conterrà il nome, cognome, età, luogo di nascita, domicilio e professione dell'imputato, l'opposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, l'enunciazione dei motivi della dichiarazione che vi ha o non vi ha luogo a procedere, e l'articolo di legge applicato.

Quest'ordinanza sarà notificata all'imputato nella forma prescritta dall'articolo 189.

247. Nei casi preveduti dagli articoli 240 e 241, il Procuratore del Re potrà formare opposizione alla ordinanza del giudice istruttore.

Uguale diritto compete alla parte civile, la quale potrà altresì valersene nei casi previsti dagli articoli 239, e 242.

250. In tutti i casi al Procuratore generale appartiene diritto di opposizione. Egli dovrà notificarla entro venti giorni successivi all'ordinanza del giudice istruttore, senza che tuttavia possa essere ritardata la libertà provvisoria dell'imputato nei casi previsti dagli articoli 239, parte prima 240, 241, 242.

262. Nelle cause per crimini o per delitti l'imputato od accusato, comparando all'udienza, dev'essere assistito da un difensore, sotto pena di nullità. ove egli non lo abbia scelto, il presidente o il giudice glielo nominerà.

Paranti le Corti il difensore dev' essere un avvocato. Paranti i Tribunali può essere un avvocato o un caudiceo.

Paranti i Giudici di Mandamento basterà che la persona scelta o nominata si trovi sul luogo al momento del giudizio, e sia ammessa all' esercizio dei pubblici uffici.

264. La parte civile nelle cause di competenza del Giudice di Mandamento può comparire all' udienza in persona o per mezzo di procuratore speciale.

Nelle cause di competenza dei Tribunali di circondario o delle Corti, dee farsi rappresentare da un caudiceo munito di procura speciale.

319. Le citazioni per reati di competenza dei Giudici di Mandamento faranno fatte a richiesta del Pubblico Ministero o per ordine del giudice, quando si tratti di reati d'azione pubblica; e quando si tratti di reati d'azione privata, a richiesta della parte che reclama, ed anche del Pubblico Ministero sull' istanza di questa.

Se la citazione ha luogo per un delitto di competenza del Giudice di Mandamento si osserveranno inoltre le disposizioni degli articoli 370, 371, 372, 373 e 375.

320. L'atto di citazione contiene a pena di nullità:

1. La data del giorno, mese ed anno ed il luogo;

2. L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del giudice che ordina la citazione;

3. Il nome e cognome della persona citata; il soprannome se ne ha; la sua professione; il suo domicilio

o la sua dimora;

4. L'esposizione in succinto del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

5. La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

6. L'avvertimento alla persona citata di comparire in persona, o se si tratti di contravvenzione, per mezzo di un Procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimonij e somministrare le altre prove a sua disculpa;

7. La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al giudice di Mandamento, in tutti i casi nei quali il rinvio abbia avuto luogo.

L'atto di citazione sarà sottoscritto dall'Ufficere.

325. Il pubblico Ministero, se il reato è d'azione pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sull'istanza della parte, può far citare, perché intervengano all'udienza, i testimonij che reputa necessari. L'imputato e la parte civile possono presentare i loro testimonij anche senza citazione.

327. I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimonij, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

328. I verbali o rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati sino a prova contraria.

Non dimeno i verbali firmati da un solo de-
gli Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'
art. 58. allora soltanto faranno fede quando si con-
corra qualche legittimo indizio; altrimenti var-
ranno come semplice denuncia.

331. Se l'esistenza del fatto imputato è efle-
sua, o se esso non costituisce a termini della legge un reato, o se
l'azione penale è prescritta od in altro modo estin-
ta, il giudice dichiarerà non farsi luogo a pro-
cedimento.

332. Se risulta che l'imputato di un reato di com-
petenza mandamentale non ne è l'autore, e che non vi ha preso
alcuna parte, o se la reità non è provata, il
giudice lo assolverà dall'imputazione.

333. Se il fatto costituisce un reato eccedente la com-
petenza mandamentale, il giudice lo dichiarerà e trasferi-
rà gli atti al Procuratore del Re.

336. Il condannato in contumacia con sentenza
dalla quale non gli sia lecito di appellare, potrà farvi opposizione entro
i cinque giorni successivi a quello della sua
notificazione con atto presentato al giudice nel
quale addurrà le sue eccezioni e mezzi di
difesa.

Il detto termine sarà aumentato di un
giorno per ogni tre miriametri di distanza.
Appie dell'atto di opposizione il giudice con
Decreto prefiggerà l'indianza.

Nei tre giorni successivi al Decreto una

copied del detto atto sarà notificata, a Diligenza dell'opponente, alla parte privata che ha richiesto la citazione: la notificazione al Pubblico Ministero sarà fatta dal segretario.

Questa notificazione terrà luogo di citazione alle parti per comparire all'udienza prefissa.

341. Potranno appellare dalle sentenze pronunciate dai giudici di mandamento ai tribunali di circondario:

1° L'imputato allorché sarà stato condannato alla pena degli arresti, o ad un ammenda maggiore di lire trenta.

2° Il pubblico Ministero presso il giudice di Mandamento, quando avrà richiesto l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sarà stato assolto oppure si farà dichiarato non farsi luogo a procedimenti.

La stessa facoltà è concessa al Pubblico Ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice di Mandamento. In tal caso l'appello del Pubblico Ministero non impedirà il rilascio dell'imputato che si trovi in istato di arresto.

3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda il montare dei danni.

344. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni due chilometri: questo termine decorrerà per il Pubblico

Ministero dal giorno della pronunziatione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dalla data della sentenza, se è stata pronunziata in loro presenza, o dei loro procuratori, o dalla intromissione della sentenza in conformità del 1° alinea dell'art. 310 qualora sia stata pronunziata in loro assenza.

Nel caso previsto dall'alinea del 1° dell'art. 311, il termine per appellare sarà di giorni dieci da quello della pronunziatione della sentenza.

353. Se il tribunale riconosce che il fatto imputato è di natura tale che importi una pena eccedente la competenza del giudice di Mandamento, annullerà la sentenza, ed ordinerà che si proceda secondo le forme prescritte dalla legge.

Questa disposizione non è applicabile, e la pena non potrà essere aumentata, se l'appello è stato interposto soltanto dall'imputato.

380. La persona condannata in contumacia con sentenza contro la quale non sia permesso l'appello potrà farvi opposizione nei dieci giorni dalla notificazione che le ne sarà stata fatta, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Se la sentenza non è stata notificata alla persona del condannato, si ammetterà l'opposizione durante un mese dalla notificazione.

Il ricorso d'opposizione sarà presentato alla segreteria del tribunale: e si osserveranno

217

e qualora sia stata pronunciata in assenza di alcuno di essi, dopo quello della notificazione che ne sarà stata fatta alla parte condannata al suo domicilio od alla sua dimora oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Del Pubblico Ministero il termine decorrerà dal giorno della pronunciazione della sentenza in udienza pubblica.

405. L'imputato assolto, o riguardo al quale si è dichiarato non essere luogo a procedimento, non potrà ritenersi in carcere oltre il termine di cinque giorni da quello in cui fu pronunciata la sentenza, se entro questo termine non sarà stato interposto appello dal Pubblico Ministero; sarà posto in libertà anche prima, se il Procuratore del Re ha dichiarato di non voler appellare.

Il rilascio non potrà mai essere sospeso nel caso in cui si sia proceduto a termini dell'art. 405. alinea 1°.

425. Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, pronuncerà il rinvio dell'imputato avanti il giudice di Mandamento competente, che dovrà indicare.

In questo caso l'imputato sarà posto in libertà, salvo il disposto dell'art. 199.

426. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, l'imputato sarà rimandato al Tribunale di circondario competente.

inoltre le Disposizioni degli art. 358 e 359.

385. Se il fatto costituisce un reato di competenza mandamentale, e se l'imputato o il Pubblico Ministero, o la parte civile non ha domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, e statuirà sulla domanda dei danni: in questo caso la sua sentenza sarà inappellabile.

388. Se il fatto costituisce un reato di competenza circondariale, e la reità dell'imputato è stabilita, il tribunale applicherà la pena.

392. L'appello dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie potrà solo interponersi dopo la sentenza definitiva ed unitamente all'appello da questa qualora sia appellabile.

Sondimento l'appello potrà essere interposto prima della sentenza definitiva quando si tratterà d'incapacità.

L'escusione volontaria delle sentenze preparatorie ed interlocutorie, non renderà inammissibile l'appello, il quale perciò potrà sempre essere interposto nello stesso atto col quale si impugnerà la sentenza definitiva.

393. L'appello sarà interposto nella segreteria del Tribunale che ha proferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni al più tardi dopo quello in cui fu pronunciata in presenza delle parti o di loro Procuratori.

2218

In questo caso, se il reato non importa la pena del carcere, o questo non possa infliggersi per un termine maggiore di tre mesi, l'imputato al quale non sia applicabile il disposto dell'art. 199. sarà messo in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il Tribunale competente quando ne sarà richiesto.

535. Se la richiesta è fatta dal Pubblico Ministero, e si tratta di crimine, la citazione si farà durante la istruzione, una prima dell'atto di accusa; altrettanto avrà luogo se si tratta di reato di competenza circondariale salvo che la causa sia stata portata direttamente avanti al Tribunale, nel quale caso la citazione si farà contemporaneamente a quella dell'imputato.

Nei predetti casi, se la richiesta è fatta dalla parte civile, la citazione dovrà farsi contemporaneamente alla notificazione menzionata nel secondo alinea dell'art. 110.

Nelle cause di competenza mandamentale la citazione potrà anche farsi dopo quella dell'imputato, una prima dell'udienza.

536. Nei procedimenti per crimini o per delitti nei quali siavi stata preliminare istruzione, la citazione si farà in virtù di un Decreto rilasciato nella forma prescritta per mandati di comparizione.

Nel caso di citazione diretta avanti il Tribunale o di reato di competenza mandamentale, si osservano rispettivamente le disposizioni degli articoli 320, 364 e 365.

Il termine per comparire sarà quello di cui
negli articoli 188, 323 e 367.

655. Se una sentenza della sezione d'accusa con
cui si dichiara non farsi luogo a procedimento è
annullata perché il fatto imputato costituisce un
crimine, o un delitto di competenza della parte
d'appello, la causa sarà rimandata alla stessa
parte (sezione d'accusa) composta di giudici diversi da
quelli che hanno pronunciata la sentenza an-
nullata.

Se la sentenza della sezione d'accusa che
dichiara non farsi luogo a procedimento è annullata
perché il fatto imputato costituisce un reato di com-
petenza dei tribunali o dei giudici di Mandamento, la parte
di cassazione rimanderà la causa avanti il Tribunale
di circondario, od avanti il giudice di Mandamento,
che designerà; e se l'azione penale non può essere
esercitata che sull'istanza della parte lesa, e tale
istanza non sia stata fatta, non sarà pronunciato
alcun rinvio.

Se la sentenza della sezione d'accusa che
dichiara non farsi luogo a procedimento viene an-
nullata perché l'azione penale non è prescritta
né altrimenti estinta, la causa sarà rimandata
secondo i casi avanti la stessa parte (sezione d'accusa)
composta di giudici diversi, od avanti un tribu-
nale, od un giudice di Mandamento, come è detto
di sopra.

J

715. Allorchè due o più giudici di Mandamento conseranno dello stesso reato, o di reati connessi, la decisione del conflitto apparterrà al tribunale dal quale dipendono gli uni e gli altri; e se son dipendenti da tribunali diversi, la decisione spetterrà alla corte da cui essi dipendono, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

Se il conflitto si elevera tra due o più tribunali compresi nel distretto della stessa corte d'appello, la decisione apparterrà parimenti a questa corte, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla corte di cassazione.

Articolo 3.

All' intestazione del titolo primo capo primo del libro secondo del codice di procedura penale, che è abrogato, è sostituita, al corrispondente luogo, la intestazione seguente:

Titolo 1.

Dei Giudici di Mandamento

Capo 1.

Delle diverse specie di contravvenzioni e degli atti anteriori all' apertura del dibattimento

Articolo 4.

Le cause per reati attribuite dagli articoli 11. del codice di procedura penale alla cognizione dei giudici di mandamento, le quali si troveranno pendenti innanzi ai tribunali di circondario nel giorno in cui la presente legge entrerà

in osservanza, saranno portate, nello stato in che
si troveranno, avanti i giudici suddetti.

Articolo 5.

La disposizione dell'art. 341 § 1.º del codice
di procedura penale non farà di pregiudizio a
coloro che, all'epoca in cui la presente legge au-
drà in esecuzione, avessero interposto appello dalle
sentenze che precedentemente erano soggette a
questo rimedio, ovvero fossero tuttavia in termine
utile per interporlo.

Lo stesso avrà luogo riguardo alle dispo-
sizioni degli articoli 347 e 349 concernenti le
sentenze preparatorie ed interlocutorie; e degli
articoli 336 e 380. relativi all'opposizione alle senten-
ze contumaciali.

Roma 23. Aprile 1864.

 Presidente Del Senato

S. Rossi

N° 220.

Progetto di legge approvato dal
Senato del Regno presentato dal
Ministro di Giustizia Gustavo e Carlo
Cavallotti

Proposta in materia penale
dei giudici di mandamento e dei
tribunali di circondario

Tramata dal 26 Aprile 1864.